

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO:	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (IX E XIII)	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 6
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>In sede referente</i>	» 8
CONVOCAZIONI	» 9

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965, ORE 16,55. — *Presidenza del Presidente* TESAURO. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2017);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINGONE ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo ed a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866).

Il Presidente Tesauro, dopo aver rivolto un saluto ai componenti la Commissione ed al Ministro Pastore, auspica un approfondito ed ampio dibattito rispondente alle esigenze del Mezzogiorno.

Svolge, quindi, la relazione introduttiva il deputato Barbi che, soffermandosi particolarmente sul disegno di legge ne rileva le peculiarità, prima fra tutte il suo inquadrarsi nel programma generale dello sviluppo economico dell'intera nazione. Dopo aver sottolineato come si tenga conto dell'ordinamento regionale ordinario di prossima attuazione e come, pertanto, sia necessario studiare attentamente le norme transitorie per coprire - nelle regioni non ancora attuate - il periodo di transizione, si sofferma sui nuovi strumenti che, pur nel rinnovato impegno pluriennale dello Stato a favore del mezzogiorno, dovranno presiedere, migliorandolo e snellendolo, all'intervento dello Stato nei tre grandi settori verso i quali dovrà concentrarsi lo sforzo

propulsivo: industria, impianti irrigui, turismo. Concludendo passa in rassegna i vari articoli e ne sottolinea le innovazioni nei confronti delle leggi precedenti e l'armonizzazione con le tecniche e concezioni moderne.

Il Ministro Pastore, dopo aver ringraziato il Relatore, sottolinea l'estrema urgenza di giungere ad una legge operante, onde riprendere l'iniziativa in molti settori rimasti inceppati dalla carenza dei finanziamenti.

Dopo interventi dei deputati Amendola Pietro, per chiedere ulteriori informazioni e dati sugli stanziamenti effettuati ed Avolio, per conoscere i risultati della discussione presso il C.N.E.L. sul piano quinquennale elaborato dal Governo, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

LAVORI PUBBLICI (IX) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci e per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare » (*Approvato in seduta comune dalla VII e dalla X Commissione del Senato della Repubblica*) (2121).

Il deputato Colombo Vittorino, Relatore per la XIII Commissione, illustrando il disegno di legge, osserva come non ci sia contestazione sulla necessità di accelerare l'attuazione dei programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare, sia per consentire la ripresa del settore edile sia per influire sulla situazione economica generale. Ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole sul disegno di legge, sottolineando i punti fondamentali, che sono: l'utilizzazione e l'acquisto di aree fabbricabili per un triennio da parte della Gescal e degli altri enti, anche fuori delle zone rientranti nei piani della legge n. 167, purché nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione; la possibilità data alla Gescal di provvedere

alle spese di urbanizzazione indispensabili, con rivalsa nei confronti dei comuni; la facoltà data al Comitato della Gestione di anticipare i programmi pluriennali previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60; la nuova ripartizione degli stanziamenti del fondo di rotazione; l'utilizzazione, per un biennio, dei progetti redatti secondo le norme tecniche vigenti anteriormente alla legge n. 60.

Il deputato Ripamonti, Relatore per la IX Commissione, premesso che i programmi edilizi della legge n. 60 presupponevano in partenza tempi tecnici di attuazione non immediata, per tutta una serie di adempimenti responsabilmente voluti all'atto dell'approvazione della legge, fornisce alcuni dati relativi all'attuazione dei piani della legge n. 67 da parte dei comuni obbligati e non obbligati, rilevando come l'utilizzazione di aree fuori dai piani in questione consenta l'avvio di lavori per circa un terzo degli stanziamenti previsti per il primo triennio per la mutualità generale, mentre lavori per circa un altro terzo potrebbero essere iniziati, attraverso la deroga per l'utilizzazione dei progetti di costruzione redatti secondo le norme pregresse.

Dopo aver illustrato gli altri punti essenziali del progetto di legge, conclude esprimendo parere favorevole al medesimo, ritenendo che esso risponda ai fini di immediato intervento anticongiunturale.

Il deputato Todros, dopo aver fatto riferimento alla stesura originaria del disegno di legge, che aveva particolari aspetti negativi, eliminati nel corso dell'esame da parte del Senato, ritiene per altro che anche l'attuale testo necessiti di qualche emendamento. In particolare non ritiene giusticato il termine del 31 luglio 1964, previsto dal quarto comma dell'articolo 1 per la determinazione delle aree degli enti dell'edilizia popolare utilizzabili fuori della legge n. 167.

Esprime la necessità che sia prevista in futuro, insieme con la realizzazione di alloggi per i lavoratori, anche la esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione delle aree, ed afferma che il ricorso ai criteri stabiliti per la determinazione dell'indennizzo, di cui all'articolo 3, vanno applicati solo qualora non possa procedersi all'applicazione dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Afferma quindi che la percentuale del fondo di rotazione per l'acquisto di alloggi individuali, di cui all'articolo 5 dovrebbe essere ridotta e si dichiara contrario alla utilizzazione dei progetti di cui all'articolo 6. Esprime quindi la necessità che sia accelerata la realizzazione delle opere previste dalla legge n. 60

del 1963, eliminando tutte le cause di ritardo che a ciò si frappongono. Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per pervenire ad un approfondimento dei problemi prospettati.

Il deputato Degan rileva l'attuale situazione di crisi nel settore edilizio, dovuta anche alla diminuzione dell'intervento pubblico, sottolinea il carattere congiunturale del disegno di legge in discussione ed auspica che, pur con la introduzione di eventuali emendamenti, in specie per quanto concerne l'aliquota del fondo di rotazione destinato all'acquisto di alloggi individuali, il disegno di legge possa essere sollecitamente approvato.

Il deputato Curti Ivano, sottolinea l'esigenza di non consentire costruzioni al di fuori dei piani di zona di cui alla legge n. 167, al fine di evitare che, attraverso l'aumento dell'incidenza del costo delle aree su quello totale degli alloggi, risultino danneggiati i lavoratori a cui gli alloggi stessi sono destinati, e che verrebbero a sopportare maggiori oneri e si dichiara contrario alla modificazione della ripartizione territoriale dei fondi prevista dall'articolo 8 del disegno di legge.

Il deputato Colombo Vittorino, Relatore per la XIII Commissione, rispondendo agli intervenuti nel dibattito, ribadisce l'esigenza di predisporre abitazioni per i lavoratori in una dimensione umana della città, rilevando per altro che, anche ai fini di incentivare l'occupazione operaia, occorre dare pronta realizzazione ai programmi di costruzione da parte della « Gescal », programma per la realizzazione dei quali sono disponibili i relativi fondi. Invita quindi gli intervenuti nel dibattito a trasfondere in eventuali ordini del giorno le preoccupazioni manifestate, al fine di consentire la più sollecita entrata in vigore del provvedimento.

Il deputato Ripamonti, Relatore per la IX Commissione, rileva che il mancato inserimento nei piani di zona previsti dalla legge n. 167 delle aree già di proprietà della « Gescal » o della Gestione I.N.A.-Casa è stato dovuto ad una particolare interpretazione della stessa legge n. 167 da parte degli enti locali. Ribadisce inoltre l'opportunità dell'utilizzazione dei progetti esistenti, purché ritenuti idonei dagli organi competenti. Conclude esprimendo l'avviso che i rilievi sollevati nel corso del dibattito debbano trovare espressione in ordini del giorno.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi, rivolge un vivo invito alle Commissioni perché vogliano approvare con urgenza il disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci, replica agli intervenuti, sottolineando il carattere anticongiunturale del provvedimento e assicurando la precisa volontà politica del Governo di procedere alla attuazione della legge n. 167, che non è intaccata dal provvedimento in esame. Dà quindi assicurazioni e chiarimenti sul merito degli articoli, concludendo per la sollecita approvazione del testo.

Il deputato De Pasquale, ribadisce l'esigenza di procedere alla nomina di un Comitato ristretto che, entro breve termine, predisponga un testo del disegno di legge che tenga conto degli emendamenti che la sua parte politica si riserva di presentare.

Il deputato Zanibelli, pur non dichiarandosi contrario alla nomina del Comitato ristretto per l'esame degli articoli, sottolinea l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge, eventualmente trasfondendo gli emendamenti preannunziati in ordini del giorno, allo scopo di accelerare l'entrata in vigore del provvedimento stesso.

La Commissione delibera quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli del disegno di legge.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto è costituito dai deputati Colombo Vittorino, Curti Ivano, De Pasquale, Di Nardo, Gitti, Guarra, Ripamonti, Taverna e Todros e che si riunirà domani 12 marzo alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BREGANZE ed altri: « Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello » (1745);

MARTUSCELLI ed altri: « Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello » (2030);

BOZZI: « Norme sulle promozioni dei magistrati » (2091).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge abbinate.

Il Sottosegretario di Stato Misasi, in considerazione del fatto che il Governo non ha ancora ricevuto il già richiesto parere del Consiglio superiore della magistratura e in considerazione che, alla data del 31 luglio, la speciale Commissione ministeriale per lo studio della riforma dell'ordinamento giudiziario dovrà riferire al Governo, chiede di rinviare ad altro momento l'inizio dell'esame. Precisa, inoltre, che con questa richiesta il Governo non intende manifestare alcuna preclusione o opposizione ai provvedimenti all'ordine del giorno ma che, semplicemente, considera, dal proprio punto di vista, opportuna una congrua dilazione per poter esprimere un motivato parere.

Il deputato Guidi dichiara di non poter concordare sulla richiesta del Governo e, dopo interventi del Relatore Valiante, dei deputati Fortuna e Pennacchini, il Presidente decide di dare inizio all'esame delle tre proposte abbinate.

Il Relatore Valiante ricorda come questi provvedimenti abbiano sollevato un vivissimo interesse in mezzo ai magistrati non tanto per gli effetti o i benefici diretti che ne possano derivare, quanto perché realizzano un concreto tentativo di adeguare ai dettami della Costituzione l'ordinamento della magistratura.

Il problema della magistratura, si può dire, che sia connaturale alla stessa costituzione dello Stato italiano tanto che lo Zanardelli nel 1902, trattando di questa materia davanti alle Camere, ricordava che dal 1865 a quella data, erano state presentate ben 38 proposte di legge.

Il relatore afferma che sino ad oggi, prendendo l'avvio dal momento in cui Zanardelli parlava alle Camere, ben altrettanti, se non più, proposte o disegni di legge, sono stati presentati ai due rami del Parlamento.

Ricorda, quindi, la legge Orlando del 1907, quella Finocchiaro Aprile del 1912, la legge Oviglio del 1923, quella Rocco del 1926, la legge De Francisci del 1933, la legge Grandi del 1941 e, infine, le più recenti provvidenze fra cui quella Bosco del 4 gennaio 1963, n. 1 che hanno cercato tutte, secondo determinati orientamenti, di dare una sistemazione all'ordinamento della magistratura.

Comunica, quindi, alcuni dati sui risultati dei vari scrutini per il passaggio a magistrati di Corte di appello e di cassazione, mettendo in evidenza la minima percentuale dei vincitori o degli idonei e ciò per dimostrare che il difetto principale consiste nel sistema e nel

metodo e non nella effettiva capacità dei magistrati stessi.

Richiamandosi alle norme costituzionali che stabiliscono la indipendenza della magistratura, esamina la posizione del magistrato, delle sue responsabilità, dei poteri e delle funzioni che nella sua persona si incardinano, in relazione alle corrispettive posizioni degli altri pubblici funzionari, per affermare che le garanzie costituzionali afferiscono contemporaneamente alla persona ed alla funzione del magistrato, in un tutto unico inscindibile, dato che colui che rende giustizia non può essere sottoposto a gerarchie di gradi o a sbarramenti di concorsi per attuare la volontà della legge.

Da ciò trae lo spunto per esaminare, particolarmente, la posizione dei magistrati che operano in periferia; per ricordare quali e quante responsabilità gravino sul magistrato unico sia per la varietà di funzioni che è tenuto a svolgere, sia per il fatto di essere un giudice monocratico che deve risolvere problemi di diritto e di fatto il più delle volte con il solo conforto della sua preparazione, della sua coscienza.

Cita in merito, dei passi dello Zanardelli, del Maranini e di altri autori che si sono interessati particolarmente di questa materia.

Esamina, quindi, la situazione degli organici della magistratura rilevando, da un lato, la inadeguatezza dei posti previsti e ben sottolineando l'ammontare delle varie vacanze nonché il numero dei procedimenti pendenti.

Esprime il parere che, attraverso l'attuale legislazione, data la lungaggine dei concorsi ed il tempo necessario per immettere un uditoro nella magistratura giudicante — ci vogliono almeno tre anni — a non lunga scadenza, forse entro un due anni, si avranno circa due mila vacanze sui 4.170 posti di giudici di tribunale. Non può sottacere anche le frequenti agitazioni insorte fra i magistrati e, tutto questo per dimostrare come il Parlamento debba provvedere, il prima possibile, e risolvere una situazione di carenza. Invita, quindi la Commissione ad affrontare con tenacia, ma anche con coraggio, la discussione delle tre proposte di legge che, tutte, sia pure con qualche differenziazione di carattere marginale, anche se importante, tendono ad adeguare la strutturazione dell'ordinamento della magistratura al dettame costituzionale che considera i magistrati soprattutto per le funzioni da essi svolte nella loro piena indipendenza.

Si riserva di esaminare la portata dei singoli articoli a fine della discussione generale.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 17.35).

PROPOSTE DI LEGGE:

DEL CASTILLO ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati » (2056);

MARTUSCELLI ed altri: « Promozione di magistrati scrutinati » (1170);

FODERARO: « Disposizioni transitorie sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione » (1575).

Il Relatore Amatucci riferisce congiuntamente sulla proposta n. 2056 e sulle due proposte abbinate 1170 e 1575, dando atto, al deputato Valiante per l'ampia relazione svolta che ha servito anche a precisare molti punti che egli, necessariamente, avrebbe dovuto mettere in luce nella propria relazione.

Ricorda come il problema dell'ordinamento della magistratura stia travagliando lo Stato italiano sin dal 1865 e se riforme che portano la firma di uomini come Zanardelli, Oviglio, Orlando, Mortari, non hanno potuto reggere al logorio del tempo, ciò sta a dimostrare quanto complessi siano i problemi della magistratura non tanto per ciò che concerne il suo ordinamento ma per la necessità di mantenerlo aderente il più possibile alle sempre variabili situazioni politiche ad alla evoluzione degli orientamenti sociali.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, da parte di molti, si è sostenuto che la magistratura debba godere di un pieno autogoverno ed egli, pur condividendo questo principio, pensa che non si debba portarlo sino a quelle estreme conseguenze che trasformerebbero la magistratura in una casta snaturandone l'aspetto e la sostanza di potere dello Stato che deve convivere con il legislativo e con l'esecutivo nella armonica distribuzione delle funzioni, dei collegamenti e degli orientamenti.

Si richiama, quindi, ai principi di Montesquieu ed alla autorità del Carnelutti il quale ha affermato che se la magistratura dovesse trasformare il potere giudiziario in una casta chiusa sottraendosi ad ogni intesa con gli altri poteri dello Stato, verrebbe, con ciò stesso, oltre che ad infrangere il dettame della Costituzione a sanzionare il proprio sostanziale dissolvimento in quanto il potere giudicante non può rendersi avulso dalla struttura attiva e dinamica dello Stato.

Passa, quindi, a considerare la legge del 4 gennaio 1963 e, pur ammettendo i lati negativi della stessa, afferma che essa ha avuto il merito di rimuovere la stagnazione delle promozioni che durava sin dal 1959. Secondo la sua opinione, il problema fondamentale della crisi della magistratura consiste nel fatto che, sin dalle origine dello Stato italiano, due principi si sono alternativamente susseguiti nelle varie norme legislative e cioè quello delle carriere distinte secondo i gradi del giudizio e quelle delle carriere unificate.

Esprime il parere che, indipendentemente dalle norme di legge, buone o cattive che siano, la indipendenza vera della magistratura riposa sul prestigio di ciascuno dei singoli magistrati, sulla loro capacità di rendersi indipendenti da pressioni politiche o da ossequenze gerarchiche.

Passa, quindi, ad esaminare gli attuali sistemi di accesso alla magistratura ed il lungo tempo che tale metodo comporta.

Passando, quindi, ad esaminare le singole proposte di legge fa rilevare che la proposta n. 2056, in alcune sue norme, verrebbe ad apportare delle variazioni all'attuale legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, mentre con altre norme viene a porsi in parallelo con la proposta n. 1170, di iniziativa del deputato Martuscelli ed altri. Per quanto concerne la proposta n. 1575, di iniziativa del deputato Foderaro, la ritiene superata per cui, pur non esprimendo parere contrario, suggerisce un accantonamento nella discussione.

In ogni modo, ritiene che le proposte di legge, affidate alla sua relazione, debbano essere coordinate con le proposte nn. 1745, 2030 e 2091, di cui è relatore il deputato Valiante, per cui suggerisce che, nel prosieguo dell'esame, si considerino sempre congiuntamente questi due gruppi di provvedimenti che hanno fra di loro una notevole interdipendenza.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (962).

Il Relatore Martuscelli esordisce annunciando che è in corso di assegnazione alla Commissione una sua proposta di legge che porta il n. 2139 e che tratta, anch'essa, dei consigli giudiziari.

Riepilogando gli interventi del deputato Valiante e del deputato Amatucci, ricorda che i tre problemi che, a suo giudizio, determi-

nano oggi la crisi della giustizia, possono essere individuati nel sistema di reclutamento dei magistrati, nella progressione nella carriera in base a successive selezioni, nel sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura.

Ritiene che l'elemento base per consentire la piena tranquillità al magistrato nell'espletamento della sua alta e responsabile funzione sia quello di svincolarlo dalla preoccupazione di dover superare successivi sbarramenti assicurandogli uno sviluppo di carriera senza la necessità di dover sottrarre tempo prezioso alla funzione giudicante per pensare a scrutini, a lavori da produrre, ad esami da superare mettendolo in uno stato di pieno disagio intellettuale e morale.

Per quanto concerne la proposta Basso, ritiene che essa, pur essendo apprezzabile per lo spirito informatore, sia un po' troppo avanzata in quanto chiede la estromissione dei membri di diritto che oggi fanno parte dei Consigli giudiziari e, cioè, del primo Presidente della Corte d'appello e del procuratore generale. Preannuncia, da parte sua, alcune modifiche che si compendierebbero nei seguenti principi: Consiglio giudiziario formato da 10 componenti di cui sarebbero membri di diritto il primo Presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale e membri eletti un magistrato effettivo di Cassazione, dove esista (altrimenti un magistrato effettivo di Corte d'appello); due magistrati effettivi di Corte d'appello; due magistrati effettivi di tribunale e due persone estranee alla magistratura da scegliersi o fra docenti universitari di materie giuridiche o fra avvocati con oltre 20 anni di servizio e che più non esercitano la professione. La elezione dei Consigli giudiziari dovrebbe aver luogo ogni 4 anni.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 » (*Parere alla IX Commissione*) (2115).

Dopo relazione del deputato Biasutti, che sostituisce il Relatore Gioia, la Commissione

delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione richiama altresì la Commissione di merito sull'opportunità di rivedere la stesura dell'ultimo comma dell'articolo 8, ove non si fa riferimento all'Italia centrale nella distribuzione delle somme stanziare.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributi alle istituzioni culturali " John F. Kennedy Center for the Performing Arts " di Washington e " Lincoln Center for the Performing Arts " di New York » (*Parere alla III Commissione*) (2157).

Dopo illustrazione del Relatore De Pascalis, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965, ORE 16,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (2037).

Il Presidente Alessandrini, Relatore sulla proposta di legge, riferisce ampiamente sulle sue finalità, ponendo in rilievo che, attraverso il decentramento che si introduce per quanto concerne l'iscrizione delle imprese all'Albo nazionale dei costruttori si faciliterà l'espletamento delle procedure previste al riguardo.

Il deputato Curti Ivano sollecita il Governo a curare che le domande di iscrizione presentate dalle imprese costruttrici siano esaminate entro il più breve tempo possibile.

Il Sottosegretario De' Cocci si dichiara, a nome del Governo, favorevole all'approvazione della proposta di legge, assicurando il deputato Curti Aurelio che si opererà nel senso da lui auspicato.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta di legge nel testo predisposto dal Comitato ristretto, che aumenta l'importo della prima categoria della classifica di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori a lire 15 milioni, ammette i consorzi di imprese artigiane a chiedere l'iscrizione all'Albo, abrogando quindi l'obbligo di pro-

durre a tal fine un certificato d'iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile categoria B, e modifica la composizione delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

È anche approvato un articolo aggiuntivo che stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Viene invece soppresso l'articolo 4 della proposta di legge, sul quale la V Commissione aveva espresso parere contrario.

Il Sottosegretario De' Cocci accetta quindi come raccomandazione un ordine del giorno, di cui è primo firmatario il deputato Bergnoli, con il quale si invita il Governo a voler favorire, nella realizzazione di opere di competenza dello Stato e di enti pubblici, il più ampio scorporo possibile dalle opere principali di quelle secondarie e speciali, al fine di assicurare e di agevolare al massimo la partecipazione delle imprese artigiane, singole o associate.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,25.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (484) (*Parere della II Commissione*);

DELFINO ed altri: « Modifica al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883) (*Parere della V Commissione*);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898) (*Parere della IV, della V e della XIII Commissione*);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925) (*Parere della IV Commissione*);

Bozzi ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352 recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (152) (*Parere della V Commissione*);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640) (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Il Presidente De Maria, dopo aver ringraziato i componenti del Comitato ristretto per il lavoro diligentemente svolto, ribadisce la necessità di affrontare e di risolvere congiuntamente il problema della nuova disciplina del servizio farmaceutico e quello della indennità di residenza per i farmacisti rurali.

Il Ministro della sanità Mariotti riferisce alla Commissione che il Governo ha reperito i fondi per il finanziamento del provvedimento relativo alla indennità per i farmacisti rurali. La copertura di tale provvedimento sarà assicurata per 300 milioni dal contributo versato dalle farmacie cittadine, per 800 milioni dal contributo già accantonato dagli enti mutualistici in favore di farmacisti rurali e per circa 600 milioni mediante una imposizione a carico delle industrie farmaceutiche. Preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti relativi sia alla nuova legislazione sulle farmacie, sia alle provvidenze in favore dei farmacisti rurali.

I deputati Lattanzio, Bartole, Monasterio e Romano chiedono al Ministro ulteriori dati e chiarimenti sul numero delle farmacie rurali che beneficeranno della indennità di residenza e sull'onere complessivo implicato dal provvedimento.

Il Ministro Mariotti, dopo aver dichiarato di non essere in grado, al momento, di comunicare i dati richiesti, si riserva di farlo nella prossima seduta e ribadisce l'assicurazione che la somma reperita dal Governo sarà sufficiente al finanziamento del nuovo provvedimento sulla indennità ai farmacisti rurali.

Il Relatore Barberi illustra — quindi — ampiamente il lavoro svolto dal Comitato ristretto ed il testo unificato da quest'ultimo elaborato sulla nuova legislazione farmaceutica. Ricorda i precedenti legislativi in materia e ribadisce il duplice aspetto dell'esercizio farmaceutico: uno privatistico-patrimoniale, tendente a porre in rilievo l'azienda farmaceutica oggetto di diritti privati di proprietà, l'altro pubblicistico-professionale, inerente al carattere di servizio pubblico che riveste l'esercizio di una farmacia. Le principali innovazioni apportate alla legislazione vigente dal testo elaborato

dal Comitato ristretto possono così sintetizzarsi: 1) trasferibilità della titolarità della farmacia; 2) diritto di prelazione ad assumere la gestione della farmacia da parte dell'amministrazione comunale (ovvero dell'amministrazione ospedaliera), nel caso di sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione; 3) riduzione del rapporto limite farmacia-popolazione nei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti; 4) concorso per titoli e per esami per il conferimento di farmacie. Concludendo, il Relatore richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di risolvere tempestivamente la questione della indennità di residenza per le farmacie urbane, giacché è evidente che l'approvazione della nuova disciplina legislativa sulle farmacie (soprattutto per la riduzione del *quorum* nei comuni demograficamente più importanti e, conseguentemente, per l'aumento del numero delle farmacie urbane) provocherà, inevitabilmente, un massiccio esodo dei farmacisti dalle sedi rurali ai centri urbani, sicché il numero dei piccoli comuni privi di farmacia potrebbe paurosamente aumentare. Per ovviare a tale inconveniente non resta che assicurare una congrua indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, tale da incoraggiare gli stessi a rimanere nelle proprie sedi, senza inseguire il miraggio di nuovi e maggiori guadagni nelle sedi urbane.

Il deputato Bartole, Relatore sulle proposte di legge nn. 152 e 640, ribadisce che la soluzione del problema della indennità ai farmacisti rurali è strettamente connessa con quella della nuova legislazione sulle farmacie. Ricorda i precedenti legislativi in materia ed il sistema attualmente in vigore, in base al quale l'onere della indennità è per i due terzi a carico dei comuni interessati e per un terzo a carico dello Stato. Tuttavia la corresponsione della indennità non avviene in modo regolare e tempestivo, soprattutto a causa della situazione fortemente deficitaria dei bilanci comunali; di qui la necessità che il Ministero provveda direttamente alla corresponsione della indennità al di fuori dell'intervento dei comuni. Dopo aver espresso la propria solidarietà nei riguardi della benemerita categoria dei farmacisti rurali, conclude rinnovando la richiesta del Ministro Mariotti perché voglia fornire alla Commissione maggiori chiarimenti e dati analitici sulle farmacie rurali.

Il deputato Barba, dopo aver sottolineato l'urgenza dei provvedimenti in discussione per la inadeguatezza dell'attuale disciplina legislativa in materia, riconosce che il testo

elaborato dal Comitato ristretto viene incontro alle esigenze del momento, stabilendo un ordinamento che può definirsi modello, ovviando alle carenze della distribuzione dei farmaci, alla insufficienza del numero delle farmacie esistenti, elevando il punteggio preferenziale nei concorsi in favore dei farmacisti rurali e stabilendo il diritto di prelazione dei comuni e degli ospedali sulle sedi vacanti o di nuova istituzione. Auspica una rigorosa regolamentazione del trasferimento della titolarità della farmacia (che dovrebbe essere limitato ad una volta soltanto) e della successione *mortis causa* (che dovrebbe aver luogo solamente in favore dei consanguinei che siano risultati idonei in precedenti concorsi). Conclude, ribadendo l'opportunità di stabilire le massime facilitazioni in favore dei farmacisti rurali per il conseguimento di una sede urbana.

Successivamente, su proposta del deputato Lattanzio e dopo brevi interventi dei deputati Monasterio, Gasco, De Pascalis, De Lorenzo, Delfino e Colleoni, dei Relatori Barberi e Bartole, del Ministro Mariotti e del Presidente De Maria, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione e di riunire nuovamente il Comitato ristretto per un esame preliminare degli emendamenti presentati dal Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 11 MARZO 1965, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

BARTOLE: « Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 465, in materia di concorsi dei laureati in farmacia » (2103) (*Parere della I, della II e della VIII Commissione*);

Senatori MACCARONE ed altri: « Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia » (2120) (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della II e della VIII Commissione*).

Su proposta del Relatore Bartole, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera che le proposte di legge le vengano deferite in sede legislativa.

Il deputato Monasterio ritiene che i due provvedimenti non debbano essere discussi

congiuntamente, giacché mentre la proposta n. 2120 tende semplicemente alla interpretazione autentica della legge n. 465 del 1964, il progetto di legge n. 2103 reca sostanziali modifiche alla predetta legge n. 465.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 » (2115) (*Parere alla IX Commissione*).

Dopo ampia illustrazione del Presidente De Maria ed interventi dei deputati Gennai Tonietti Erisia, De Pascalis e Romano, nonché del Ministro Mariotti, su proposta del deputato Urso, la Commissione delibera — a maggioranza — di rivendicare la propria competenza primaria sul disegno di legge e di richiedere alla Presidenza della Camera che lo stesso sia assegnato a Commissioni riunite Lavori pubblici e Igiene e sanità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(IX Lavori pubblici e XIII Lavoro)

Venerdì 12 marzo, ore 12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare (2121) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatori: Ripamonti, *per la X Commissione*; Colombo Vittorino, *per la XIII Commissione*.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 12 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Istituzione dell'ente « Cittadella della Fraternità » con sede in Napoli (1992) — Relatore: Russo Spena.

IN SEDE REFERENTE.

Parere alla proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: Provvidenze a favore della navigazione marittima, costiera o lagu-

nare, esercitata da aziende municipalizzate di trasporto con navi adibite a servizi pubblici (*Urgenza*) (1798) — (*Parere alla VI e alla X Commissione*) — Relatore: Sangalli.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920); CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484);

— Relatore: Gagliardi — (*Parere della IV, della V, della VI e della XII Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Venerdì 12 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributi alle istituzioni culturali « John F. Kennedy Center for the Performing Arts » di Washington e « Lincoln Center for the Performing Arts » di New York (2157) — Relatore: Bertinelli — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 12 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge costituzionale:

Estradizione per i delitti di genocidio (1361) — Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I e della III Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (1360) — Relatore: Dell'Andro — (*Parere della III Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 12 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 (2115) — (*Parere della V, della VI e della XIV Commissione*) — Relatore: Degan.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 12 marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno

1961, n. 454 (2086) — Relatore: Ceruti Carlo — (*Parere della V Commissione*);

Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (*Urgenza*) (2018) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della V e della XII Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,50.